

European Ombudsman Institute

Европейский Институт Омбудсмана

• Europäisches Ombudsmann Institut

Institut Européen de l'Ombudsman

Istituto Europeo dell'Ombudsman

Istituto Europeo del Ombudsman

**VARIA** 14 (I)

## **LEGGE SULL'UFFICIO NAZIONALE LETTONE PER I DIRITTI UMANI**

**EOI**

## **Legge sull' Ufficio Nazionale Lettone per i Diritti Umani**

**Articolo 1.** Le Finalità dell' Ufficio Nazionale Lettone per i Diritti dell' Uomo a la sua Collocazione all' Interno dell' Ordinamento Statale

(1) L' Ufficio lettone per id diritti umani (l' Ufficio) è un ufficio statale indipendente, mirante alla promozione del rispetto dei diritti fondamentali a delle libertà degli individui a dei cittadini (da qui in avanti - diritti umani) nella Repubblica Lettone, nel rispetto della costituzione, dei Trattati Internazionali sui Diritti Umani vincolanti per la Repubblica Lettone e della legge Costituzionale „Sui Diritti e le Obbligazioni dell' Individuo e del Cittadino“. L' Ufficio assolve la propria funzione sulla base delle competenze stabilite nell' articolo 2 della presente legge.

(2) L' Ufficio è un' entità giuridica ed ha un proprio fondo di bilancio; inoltre le decisioni, unitamente all' esecuzione delle stesse, sono prese, in tale sede, in piena indipendenza.

### **Articolo 2.** Competenze dell' Ufficio

Le competenze dell' Ufficio sono le seguenti:

- (1) fornire al pubblico un' informazione equilibrata sui diritti umani, promuovendone anche la comprensione ed il riconoscimento;
- (2) fornire al pubblico un' informazione equilibrata sui diritti umani e sulle relative garanzie ad obblighi scaturenti dalle norme di legge della Repubblica Lettone;
- (3) indagare su ogni denuncia relativa all' abuso dei diritti umani;
- (4) prendere azione immediata in relazione a fatti risultanti in una violazione dei diritti umani, nonchè procedere d' ufficio ad un' indagine mirante ad individuare le cause di tali violazioni;
- (5) studiare lo stato d'essere del livello di rispetto riservato ai diritti umani, specialmente in relazione ai gruppi piu svantaggiati della società;
- (6) sviluppare programmi per la promozione del rispetto dei diritti umani e coordinare la messa in pratica di qualsiasi programma del genere, sia esso sviluppato da istituzioni statali, amministrazioni locali e da gruppi di lavoro

(7) compiere un'analisi della legislazione Lettone al fine di determinare se questa sia in linea con quanto stabilito dai Trattati Internazionali sui Diritti dell' Uomo, vincolanti per la Repubblica Lettone;

(8) presentare alla „Saeima“ ed al Consiglio dei Ministri un rapporto scritto riguardante le attività dell' Ufficio, almeno una volta all' anno, nonché, una volta a trimestre, un rapporto scritto su temi d' attualità riguardanti i diritti umani.

### **Articolo 3. Il Direttore dell' Ufficio**

(1) L' Ufficio è posto sotto la guida di un direttore che a sua volta è designato dalla Saeima su raccomandazione del Consiglio dei Ministri, per un mandato di quattro anni.

(2)(2) Il direttore può essere sollevato dall' incarico od altrimenti destituito in base a quanto stabilito dal regolamento della Saeisma.

(3) Il direttore può essere sollevato dall' incarico:

- 1) a propria richiesta;
- 2) nel caso fosse eletto o nominato ad un altro incarico;
- 3) nel caso fosse eletto alla direzione di un partito politico od all' apparato organizzativo-amministrativo dello stesso;
- 4) per motivi di salute.

(4) Il direttore può essere destituito:

- 1) se il direttore sia stato condannato ed il verdetto sia passato in giudicato;
- 2) se ponga in essere attività illegali in relazione all' attività dell' Ufficio con significanti ripercussioni negative;
- 3) nel caso di una condotta non consona al ruolo di direttore dell' Ufficio;
- 4) nel caso non fosse trovato all' altezza di ricoprire la carica di direttore.

(5) Il direttore dell' Ufficio seleziona il personale e stabilisce l' organizzazione dell' Ufficio in base alle disposizioni di legge in materia.

(6) Il direttore dell' Ufficio gode di una retribuzione pari a quella di un ministro.

### **Articolo 4. Organi Consultivi e Gruppi di Lavoro dell' Ufficio**

Gruppi di lavoro dell' Ufficio

- (1) L' Ufficio potrà stabilire in via permanente organi consultivi e gruppi di lavoro per lo sviluppo di programmi specifici.
- (2) I compiti e le funzioni degli organi consultivi sono approvati dal direttore dell' Ufficio, che procede pure alla selezione dei membri degli organi consultivi e dei gruppi di lavoro.

**Articolo 5.** La Giurisdizione dell' Ufficio per le Indagini Relative a Denunce

- (1) La procedura applicabile alle indagini relative a denunce è quella stabilita in questa legge e nella legge „Sulla Procedura per le Indagini Relative a Denunce, Richieste e Proposte da Parte di Istituzioni Statali e di Amministrazioni Locali“.
- (2) L' Ufficio aprirá le indagini in base a denunce relative a violazioni dei diritti degli individui e dei cittadini cosí come sanciti dalla Costituzione, violazioni dei Trattati Internazionali sui Diritti dell' Uomo vincolanti per la Repubblica Lettone e violazioni della legge Costituzionale „Sui Diritti e le Obbligazioni dell' Individuo e del Cittadino“.
- (3) L' Ufficio ha la facoltá di non rendere pubblica l' identitá dell' individuo che abbia sporto la denuncia o di un altro individuo, se ciò sia necessario per la protezione dei diritti dell' individuo.
- (4) L' Ufficio non aprirá un' indagine relativa ad una denuncia rifacentesi ad un caso di violazione dei diritti umani, per il quale un verdetto di una corte civile, penale od amministrativa sia già passato in giudicato contro la medesima persona e per il medesimo fatto.

**Articolo 6.** Il Diritto di Richiesta di Informazioni e Spiegazioni

- (1) L' Ufficio ha il diritto di richiedere tutte le informazioni necessarie sia che da qualsiasi istituzione statale e locale, sia che da persone fisiche o giuridiche che possano essere al corrente di fatti relativi a violazioni di diritti umani, oggetto dell' indagine.
- (2) A seguito di un' ordine di comparizione, la persona in esso indicata dovrà comparire al tempo e nel luogo indicati, al fine di fornire le necessarie spiegazioni e le risposte alle domande riguardanti le circostanze della violazione dei diritti umani, oggetto dell' indagine. Nel caso la persona non fosse in grado di comparire o di fornire spiegazioni, questa dovrà informarne l' Ufficio, fornendone le ragioni. Un datore di lavoro, cosí come le istituzioni statali e locali, non può impedire ad una persona citata di comparire presso l' Ufficio.
- (3) Nessuno può porre ostacoli all' Ufficio quando eserciti le sue funzioni, od altrimenti detenere, influenzare o punire una persona per avere cooperato con l' Ufficio o per avere posto

in essere istruzioni o decisioni dell' Ufficio, salvo che per istituzioni od ufficiali a cui sia data tale facoltà dalla legge.

(4) La mancata comparizione in seguito ad una citazione od il non fornire le informazioni o spiegazioni richieste senza un' adeguata giustificazione risulterà in una responsabilità per l' ufficiale, in base a quanto stabilito nel Codice delle Violazioni Amministrative della Repubblica Lettone.

#### **Articolo 7. Determinazione delle Circostanze di Fatto di un Caso**

Al fine di determinare le circostanze di fatto di un caso e di assodare i fatti, il direttore dell' Ufficio sentirà le spiegazioni delle parti e di altre persone, le opinioni di specialisti e terrà conto di altre fonti di informazione essenziali, nel contenuto, per le indagini relative ad una denuncia.

(2) L' Ufficio farà in modo che le parti abbiano la possibilità, senza differenza alcuna, di presentare le proprie ragioni.

#### **Articolo 8. Conciliazione**

(1) Anche quando indagando una denuncia per violazione dei diritti umani, l' Ufficio ha la facoltà di risolvere la disputa a mezzo di conciliazione.

(2) Le parti, anche mentre la loro denuncia sia sottoposta all' esame dell' Ufficio, possono arrivare a conciliarsi per la risoluzione della disputa. L' atto di conciliazione deve essere firmato dalle parti ed approvato dal direttore dell' Ufficio. Il direttore dell' Ufficio non approverà una conciliazione tra le parti che non sia redatta nel rispetto della legge, o che violi i diritti di qualcuno o dei loro interessi protetti dalla legge.

(3) Se una conciliazione non è possibile, l' Ufficio informerà le parti, per iscritto, sulla propria opinione e formulerà delle proposte in forma di raccomandazioni.

#### **Articolo 9. Proposte e Suggerimenti per la Prevenzione di Violazioni dei Diritti Umani**

L' Ufficio presenta i suoi suggerimenti e raccomandazioni per la prevenzione di violazioni dei diritti umani e trasmette le stesse alla dovuta istituzione od ufficiale. L' ufficiale a cui sia trasmessa la proposta dovrà rispondere all' Ufficio, per iscritto, entro un mese.

**Norma di Transizione**

Nel momento in cui questa legge entrerà in vigore, il Regolamento Nr. 204 del Consiglio dei Ministri „Sull' Ufficio Lettone per i Diritti Umani“, approvato in base all' Articolo 81 della Costituzione dovrà considerarsi nullo e privo di effetto.